



# COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Provincia di Siracusa

COPIA

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 5 DEL 05-05-2022 - Registro Generale n. 19**

**Ufficio proponente:**

**Oggetto: Ordinanza sindacale contingibile e urgente per la sospensione di attività di commercio alimentare su area pubblica - vendita prodotti ittici ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 (emergenza di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale).**

## IL SINDACO

Considerato che sono pervenute numerose lamentele da parte di cittadini in merito all'abbandono incontrollato di rifiuti e sversamento di liquami maleodoranti, da parte di commercianti di prodotti ittici su area pubblica al mercatino settimanale del venerdì.

Visto in merito il verbale di sopralluogo trasmesso dalla Polizia Municipale (prot. gen. n. 7056 del 05\05\2022) in cui viene confermata, anche attraverso la produzione di fotografie, tale situazione potenzialmente dannosa per l'igiene pubblica, e in cui si dà atto che sono state in precedenza impartite ammonizioni verbali da parte del personale di P.M. che vigila sul mercatino.

Dato atto che non risulta autorizzato con posteggio fisso al citato mercatino alcun commerciante di prodotti ittici su area pubblica, ma che verosimilmente trattasi di così detti spuntisti, che possono in base alla normativa vigente occupare uno spazio lasciato libero per assenza temporanea o decadenza del titolare.

Considerato che tale attività commerciale di vendita pesce produce una tipologia di rifiuto che prevede particolari attività di pulizia da parte degli addetti al ritiro dei rifiuti.

Rilevato che questi fenomeni di rilascio di rifiuti di prodotti ittici da parte di commercianti su area pubblica al mercatino settimanale del venerdì tendono a ripetersi e provocano danno alla salute pubblica, oltre ad alimentare la percezione di disagio dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti all'igiene e al decoro pubblico, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani soprattutto nel periodo estivo.

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 prevede che *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;
- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”* e il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella sospensione di dette attività nel periodo estivo.

Dato atto

- che le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute, dell'ambiente e pertanto coerenti rispetto al dettato di cui alla sopraccitata normativa, nonché all'impianto normativo vigente, trattandosi di atto confacente e idoneo a garantire le esigenze di tutela delle condizioni di igiene pubblica urbana, al fine di contemperare gli interessi degli operatori economici e dei fruitori con quelli connessi al diritto alla salute.

Ritenuto pertanto di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, sussistendo;

- l'attualità del pericolo
- l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento
- la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo
- la territorialità meramente locale del fenomeno, tale da non determinare l'esigenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, di attivare i livelli superiori di protezione della salute pubblica.

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000

**ORDINA**

ai titolari di attività commerciali su aree pubbliche per la vendita di prodotti ittici la sospensione delle attività di vendita per il periodo 6 maggio\ 7 ottobre 2022 presso il mercatino settimanale del venerdì, per motivi igienico-sanitari, a causa del verificato abbandono

incontrollato di rifiuti e sversamento di liquami maleodoranti, potenzialmente dannosi per l'igiene e la salute pubblica.

### **AVVERTENZE**

La presente Ordinanza è notificata al comando di Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza, affissa all'Albo pretorio on-line, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza potrà essere presentato, entro 30 giorni, ricorso gerarchico presso la Prefettura di Siracusa, entro 60 ricorso amministrativo al T.A.R. ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana, altresì entro 60 giorni al Giudice Ordinario.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
F.to MICELI MARILENA